Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 marzo 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955, n. 1528.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in Lucera (Foggia).

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucera in data 25 aprile 1950, integrato con altro decreto 15 aprile 1955 e con dichiarazione 16 dicembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Lucera (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale Tiburtina-Valeria, presso Scurcola Marsicana, a Magliano dei Marsi, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 gennaio 1955, n. 11, con la quale il Consiglio provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che dalla statale Tiburtina-Valeria, presso Scurcola Marsicana, porta a Magliano dei Marsi, sulla provinciale Cicolana;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1955, n. 2340;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale che dalla Tiburtina-Valeria, presso Scurcola Marsicana, porta a Magliano dei Marsi, sulla provinciale Cicolana, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1956
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 73
(1083)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Bergoncino di Noventa va alla strada di circonvallazione di Noventa, in provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1952, n. 81, con la quale il Consiglio provinciale di Vicenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale che da Bergoncino di Noventa, sulla provinciale della Riviera, va alla strada di circonvallazione di Noventa;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 4 ottobre 1955, n. 2226;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che da Bergoncino di Noventa, sulla provinciale della Riviera, va alla strada di circonvallazione di Noventa, in provincia di Vicenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 114

(1084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada dal bivio della provinciale Badino a località Sant'Alfonso, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 26 gennaio 1951, n. 16-B, con la quale la Deputazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dal bivio della provinciale Badino, va al lungomare Circe, in comune di San Felice Circeo, e termina in località Sant'Alfonso;
Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 4 ottobre 1955, n. 2028;
Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dal bivio della provinciale Badino, va al lungomare Circe, in comune di San Felice Circeo, e termina in località Sant'Alfonso, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1956
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 125

(1078)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1956.

Sostituzione di un componente il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1954, n. 138), con cui venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1954-1958;
Visto il proprio decreto 22 gennaio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1955, n. 133), con cui il rappresentante del Ministero dell'interno nel detto Consiglio di amministrazione veniva sostituito col dott. Gildo Marchione, vice prefetto;
Ritenuto che, a seguito della nomina a prefetto e della destinazione fuori Roma del dott. Marchione, occorre procedere alla sua sostituzione;
Vista la designazione effettuata dal Ministero dell'interno;
Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge con legge 5 maggio 1949, n. 178;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Amanzio Borrelli, vice prefetto, è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in sostituzione del dott. Gildo Marchione, a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata del quadriennio 1954-1958.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 82. — TEMPESTA

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1955.

Applicazione per il comune di Tres della provincia di Trento, dei maggiori benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
Visto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1953, n. 184;
Vista la domanda del comune di Tres (Trento) in data 4 luglio 1955, intesa ad ottenere le agevolazioni previste dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589, per i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare;
Ritenuta l'opportunità di applicare le suddette agevolazioni al comune di Tres, in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui versa;

Decreta:

L'applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardanti i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare, è disposta, a norma dell'art. 20 della legge medesima per il comune di Tres, della provincia di Trento.

Roma, addì 1° settembre 1955

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1956
Registro n. 9, foglio n. 62

(1211)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 11 gennaio 1956.

Autorizzazione alla Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli ad istituire una Scuola convitto per infermiere professionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'istanza in data 4 aprile 1955, n. 5519, con la quale il primicerio dell'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli ha chiesto l'autorizzazione alla istituzione di una Scuola convitto per infermiere professionali presso quell'Ospedale;

Visti i documenti annessi all'istanza ed in particolare il progetto tecnico-sanitario ed il regolamento per l'impianto ed il funzionamento della Scuola;

Visti gli articoli 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'Augustissima Arciconfraternita ed Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti di Napoli sono autorizzati ad istituire una Scuola convitto per infermiere professionali, religiose e laiche presso gli Ospedali medesimi, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Con il presente decreto, sono approvati il progetto tecnico-sanitario ed il regolamento speciale per l'impianto ed il funzionamento della Scuola, nonchè i programmi di insegnamento e di esame predisposti dall'Ente fondatore.

Roma, addì 11 gennaio 1956

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

(1196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Lavoratori macello maestranze suini », con sede in Napoli, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 febbraio 1956, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Lavoratori macello maestranze suini », con sede in Napoli, costituita con atto del notaio dott. Giuseppe Parolisi in data 20 aprile 1944, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Vincenzo Ferrara.

(1155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno lungo il torrente Vigolo in comune di Sale Marasino (Brescia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 9 luglio 1955, n. 3094, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno demaniale lungo il torrente Vigolo in comune di Sale Marasino (Brescia), particella 2240 del catasto dello stesso Comune della superficie di mq. 1.047,53 e confinante con le particelle 30 e 31, indicato nella planimetria 20 aprile 1954, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale di Brescia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1213)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto del 9 luglio 1955, n. 3227, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza), incensito nel catasto (ricadente però nella zona riportata al foglio n. 11 del catasto del comune di Diamante, e precisamente contiguo alla particella 130) della superficie di mq. 4575,30, ed indicato nella planimetria 30 dicembre 1953, in scala 1:500, firmata dal capo dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(1214)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Dolcè, con sede nel comune di Dolcè (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1956, registro n. 6, foglio n. 365, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Dolcè, con sede nel comune di Dolcè (Verona), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Pizzardi ing. Carlo, presidente.
Tommasini rag. Ettore, vice presidente.
Zamboni Alessandro, Fugatti Ludovico e Grigoli Luigi, membri.

(1216)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3103/429, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Cusanno Leonardo fu Francesco della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estesa mq. 645, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/*a z* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 349.

(1126)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3113/419, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Leuci Antonio fu Giuseppe della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 391, riportata nel catasto terreni alla particella numero 146/*a n* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 295.

(1127)

Con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1955, n. 3101/431, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Sinisi Lorenzo fu Nicola della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », in Trani, estesa mq. 784, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/*a u* del foglio di mappa numero 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 347.

(1128)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3110/422, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Nichilo Maria fu Mauro della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 645, riportata nel catasto terreni alla particella n. 217/*a v* del foglio di mappa n. 108 e nella planimetria del tratturo con il n. 348.

(1130)

Con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1955, n. 3115/417, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Petrone Domenico fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 5869, riportata nel catasto terreni alle particelle nn. 147/*f* e 146/*a d* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 279.

(1131)

Con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1955, n. 3114/418, si sono disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Petrone Maria fu Vito della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 5754, riportata nel catasto terreni alle particelle nn. 147/*g* e 146/*a e* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria del tratturo con il n. 280.

(1132)

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 3111/421, si è disposto ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la alienazione a La Fiandra Bartolomeo fu Luigi della zona demaniale facente parte del tratturo « Barletta-Grumo », tronco rurale in Trani e Corato, estesa mq. 2068, riportata nel catasto terreni alle particelle nn. 146/*v* e 147/*a* del foglio di mappa n. 105, nonchè nella planimetria del tratturo con il n. 273.

(1133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,825
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,655
1 Kr. Norv.	87,665
1 Kr. Sv.	120,767
1 Fol.	164,86
1 Fr. bel.	12,574
100 Fr. Fr.	178,315
1 Fr. Sv. acc.	143,315
1 Lst.	1754,687
1 Marco ger.	149,69

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Fossa, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Fossa, frazione del comune di Concordia (Modena), in liquidazione, al Banco di San Geminiano e San Prospero, società per azioni avente sede a Modena, e sostituzione di quest'ultima azienda, con proprio recapito trisettimanale, nell'esercizio dello sportello bancario dell'ente liquidando sulla piazza di Fossa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 30 aprile 1955, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Fossa, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Fossa, frazione del comune di Concordia (Modena);

Viste le deliberazioni in data 23 dicembre 1955 e 10 gennaio 1956, rispettivamente degli organi amministrativi del Banco di San Geminiano e San Prospero di Modena e della predetta Cassa;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Fossa, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività al Banco di San Geminiano e San Prospero di Modena;

Dispone:

1. La Cassa rurale ed artigiana di Fossa, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Fossa, frazione del comune di Concordia (Modena), è autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Banco di San Geminiano e San Prospero, società per azioni avente sede a Modena, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 22 febbraio 1956, registrata a Modena il 24 febbraio 1956 al n. 13461, vol. 326.

2. Il Banco di San Geminiano e San Prospero di Modena è autorizzato a sostituirsi, con proprio recapito trisettimanale, nell'esercizio dello sportello bancario dell'ente liquidando sulla piazza di Fossa, frazione del comune di Concordia (Modena).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(1175)

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Leggi regionali pubblicate nel « Bollettino Ufficiale » della Regione in data 31 dicembre 1955

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1955, n. 1.

Integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) per l'assistenza ai vecchi bisognosi.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, in relazione alle possibilità finanziarie della Regione, stabilisce la somma da erogare agli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.), a titolo di integrazione di bilancio per l'assistenza ai vecchi in particolari condizioni di bisogno.

Art. 2.

Possono usufruire dell'assistenza di cui all'art. 1 i vecchi di ambo i sessi, residenti da almeno cinque anni nella Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che non percepiscano pensioni od altri assegni di quiescenza o di invalidità e vecchiaia, siano privi di mezzi di sussistenza e i cui congiunti, pure poveri, non si trovino in condizioni di provvedere all'obbligo degli alimenti.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione all'assistenza di cui all'art. 1 debbono essere presentate dagli interessati agli E.C.A., che provvedono all'istruttoria e alla definizione delle domande stesse e al pagamento degli assegni nelle misure stabilite dalla Regione.

Contro il mancato accoglimento delle domande, i vecchi (o chi per essi, in caso di personale impossibilità) possono far ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1955

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1955, n. 2.

Norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per la effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e asbestosi.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le visite mediche prescritte dall'art. 5, primo comma, della legge 12 aprile 1943, n. 455, saranno effettuate, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere sottoposti ad una prima visita medica, a cura e spese dei datori di lavoro:

a) i lavoratori addetti, anche in via saltuaria, alle lavorazioni indicate nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455;

b) i lavoratori dipendenti dalle aziende aventi reparti con lavorazioni previste nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, che risultino essere stati esposti, in passato, a rischio silicogeno.

La predetta visita potrà essere omessa nei riguardi dei lavoratori che siano stati sottoposti ad esame medico nella stessa azienda in periodo posteriore al 1° maggio 1955 e quando si posseggano i relativi referti medici.

Art. 3.

La visita medica prevista dal primo comma dell'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, da effettuarsi al momento dell'assunzione al lavoro, deve essere eseguita prima che il lavoratore sia occupato in una delle lavorazioni indicate nella menzionata tabella.

In ogni caso, non possono essere assunti i lavoratori risultanti affetti di silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale.

Art. 4.

La visita medica, di cui ai precedenti articoli, deve comprendere, oltre all'esame clinico, un esame teleradiografico del torace.

La teleradiografia del torace può essere sostituita da esame schermografico di formato non inferiore a 70 x 70 mm., qualora tale esame possa essere possibile con pose individuali isolate e tempestivamente leggibili.

Sul radiogramma e sullo schermogramma devono essere segnati il numero d'ordine, le generalità del lavoratore, il luogo e la data di accertamento, che devono essere pure riportati in apposito registro, sul quale saranno segnati i relativi referti radiologici.

Se l'accertamento viene eseguito a mezzo della schermografia, o ogni qual volta sullo schermogramma si rilevino segni certi o sospetti di silicosi o di asbestosi, associata o non a tubercolosi, di tubercolosi o di qualsiasi altra affezione dell'apparato respiratorio o cardiovascolare, deve essere eseguita, entro otto giorni dalla constatazione, una teleradiografia.

Art. 5.

Le visite successive periodiche, previste all'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, comma primo, devono essere eseguite, con spese a carico del datore di lavoro, a intervalli non superiori ad un anno e devono comprendere l'esame clinico e l'esame schermografico.

Devono essere sottoposti alle predette visite tutti i lavoratori contemplati nell'art. 2, comma primo, della presente legge.

Art. 6.

E' fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni venti dalla esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita.

Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme ad apposito prescritto modello.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi o da asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale nello stesso termine di giorni venti dalla esecuzione della visita.

Art. 7.

Le schede di cui all'art. 6 nonchè i documenti schermografici ed il registro di cui all'art. 4 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo di dodici anni nella località ove si esegue il lavoro.

Art. 8.

All'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale è demandata la vigilanza sulla esecuzione della presente legge.

In caso di accertato inadempimento dell'obbligo delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire, a cura dell'Amministrazione regionale, con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1955

BONDAZ

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1955, n. 3.

Norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene ad integrare l'assistenza mutualistica sanitaria a favore dei coltivatori diretti della Valle d'Aosta, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale, assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'art. 24, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 3.

Le quote integrative previste alla lettera *d*) dell'art. 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, per il maggior costo della assistenza sanitaria generica e per la estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, fra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse mutue comunali ai sensi dell'art. 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati all'assicurazione di malattia.

Art. 4.

Per l'attuazione in Valle d'Aosta delle norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e delle disposizioni previste dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sarà approvato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta un regolamento regionale, che integri le disposizioni legislative secondo le necessità della popolazione assistita e dell'ordinamento autonomo della Regione.

Art. 5.

In relazione all'intervento della Regione di cui agli articoli 2 e 3, e per la sua attuazione, faranno parte del Consiglio direttivo della Mutua regionale di cui all'art. 6 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, quali membri di diritto, tre rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale.

Art. 6.

Per l'applicazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le dizioni « Provincia » e « provinciale », previste dalla legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni « Regione » e « regionale ».

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 dicembre 1955

BONDAZ

(1220)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Veduto il proprio decreto n. 5864-San. del 20 gennaio 1954, col quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1953;

Ritenuto che occorre costituire la Commissione giudicatrice;

Vedute le designazioni al riguardo da parte dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Veduto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato:

Presidente:

Sabino dott. Alvino.

Membri:

Cannavò prof. Letterio;
Melina prof. Francesco;
Giustolisi dott. Giovanni;
Pustorino dott. Giuseppe;

Segretario:

D'Amico dott. Giovambattista.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo della Prefettura come per legge.

Messina, addì 29 febbraio 1956

Il prefetto RUSSO

(1158)

PREFETTURA DI PISA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il decreto n. 340.2.59/7381 in data 16 aprile 1955 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, riguardante la nomina della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1953;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario della Commissione, dott. Osvaldo Castiglione Morelli, trasferito ad altra sede;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, concernente il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione del dott. Osvaldo Castiglione Morelli, è nominato segretario della Commissione giudicatrice di cui alle premesse il dott. Ugo Palagini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Pisa, addì 2 marzo 1956

Il prefetto: DE BERNART

(1161)

PREFETTURA DI FROSINONE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il precedente decreto n. 46833 del 17 novembre 1955, con cui venivano assegnate, a seguito di pubblico concorso, le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Considerato che l'ostetrica D'Amico Evelina, assegnata alla condotta di Acuto, ha rinunziato alla condotta stessa;

Vista la graduatoria di merito del concorso di che trattasi, approvata con decreto n. 46832 del 17 novembre 1955, in base alla quale la condotta di Acuto, a seguito della rinunzia della predetta D'Amico Evelina, deve essere assegnata all'ostetrica Medici Romilde, anche in considerazione dell'ordine preferenziale delle sedi indicate dalla medesima;

Visto l'art. 26 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Medici Romilde, compresa nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è assegnata alla condotta di Acuto.

Il sindaco di Acuto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Frosinone, addì 9 marzo 1956

Il prefetto: CHIARAMONTE

(1197)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario di Fano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Vista la relazione della Commissione giudicatrice incaricata dell'espletamento del concorso bandito con atto n. 24145 del 10 febbraio 1954, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Fano;

Nulla avendo da osservare in ordine alla legittimità del procedimento concorsuale;

Visto l'art. 36 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'articolo 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui alla narrativa, così come formulata dalla competente Commissione giudicatrice:

Frongia dott. Giulio, con punti 154,57 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Fano.

Pesaro, addì 25 febbraio 1956

Il prefetto: LORÈ

(1164)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto prefettizio n. 3602, in data 14 febbraio 1956, con il quale il dott. Bortolan Bruno, 11° classificato nella graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952, venne designato vincitore della condotta di Tavoleto;

Atteso che il predetto sanitario è stato dichiarato dimissionario di ufficio per non aver assunto servizio;

Ritenuto che la condotta resasi così vacante va assegnata al concorrente 12° classificato, dott. Romanini Sanzio;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Romanini Sanzio è dichiarato vincitore della condotta medica di Tavoleto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Tavoleto.

Pesaro, addì 9 marzo 1956

p. *Il prefetto*: SANTORO

(1167)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1955, n. 57579, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, ed alla designazione del vincitore del concorso stesso;

Vista la deliberazione di rinuncia da parte del vincitore;

Visti gli articoli 26 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cestella Mario, idoneo al concorso indicato in premessa, è dichiarato vincitore del posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, verrà pubblicato, nell'albo pretorio della Prefettura ed in quello della provincia di Cuneo.

Scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, l'Amministrazione provinciale interessata provvederà alla nomina del titolare del posto.

Cuneo, addì 6 marzo 1956

Il prefetto: TORRISI

(1218)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.